



Libero Consorzio Comunale di Enna

(L.R. n. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

^^^^^^^^^^^^^^

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 – Finalità

1 - Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Libero Consorzio Comunale di Enna in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

2 - Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Libero Consorzio Comunale di Enna ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento risparmi di spesa o di proventi di entrata nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni

1 - Ai fini del presente regolamento si intende per :

- a) **“contratto di sponsorizzazione”** : un contratto, per mezzo del quale un soggetto (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, o a prestare servizi o a eseguire lavori a favore di un altro soggetto (sponsee), che a sua volta si impegna nei confronti del primo a promuoverne il nome, l'immagine, il marchio il logo o altri messaggi, attraverso iniziative, eventi o altre forme di comunicazione.
- b) **“sponsorizzazione”** : ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o in servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c) **“sponsor”** : ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Ente, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi;
- d) **“sponsorizzato”** o **“sponsee”** : il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- e) **“spazio pubblicitario”** : lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni pubblicitarie.

2 - Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa di pubblico interesse.

3 - Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Libero Consorzio Comunale di Enna, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dall'Ente stesso.

Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione, scelta del contraente e affidamento incarico

- 1 - L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
- 2 - La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):
- 3 - L'avviso è pubblicato all'albo pretorio, sul profilo di committente del Libero Consorzio Comunale di Enna e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta le più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.
- 4 - L'avviso deve indicare almeno:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione secondo i contenuti dello specifico capitolato;
 - b) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
 - c) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte;
 - d) i criteri di valutazione delle offerte;
 - e) l'importo minimo della sponsorizzazione e le modalità di diffusione del logo dello sponsor;
 - f) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
- 5 - L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
 - a) le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - b) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
- 6 - Scaduto il termine fissato nell'avviso, pubblicato sul sito internet dell'Ente per almeno trenta giorni, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo.
- 7 - Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
- 8 - L'aggiudicazione del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, è effettuata dal Dirigente del Settore competente con propria determinazione.
9. – L'intera istruttoria, ricerca degli sponsor, affidamento, spesa, date inizio e conclusione rapporto, ecc., deve rispettare tutte le procedure per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 10 - Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
- 11 - Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
- 12 - In caso di infruttuosa procedura selettiva dell'avviso, si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione, secondo le disposizioni del Regolamento provinciale per le procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture, approvato con D.C.P. n. 35/2017 in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Libero Consorzio Comunale di Enna è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo *sponsor*:
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello *sponsor*.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo *sponsor*.
3. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 30% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative e delle modalità di sponsorizzazione

1 - Le iniziative di sponsorizzazione possono essere individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG. In alternativa, nel corso dell'anno, possono essere formulati indirizzi specifici al Dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

2 - La sponsorizzazione può riguardare le seguenti iniziative:

- a) Sponsorizzazione di attività di promozione turistica, di eventi culturali, sociali e sportivi;
- b) Manutenzione aree agricole e a verde, o restauro di edifici, di proprietà dell'Ente;
- c) Ogni altra attività di interesse pubblico.

3 - L'attività di pubblicizzazione dello sponsor può essere realizzata attraverso:

- a) Utilizzo di spazi su documentazione dell'Ente (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.).
- b) Utilizzo di spazi all'interno delle sedi dell'Ente;
- c) Utilizzo di spazi pubblicitari sul web.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1 - La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- d) le modalità di diffusione del logo dello sponsor;
- e) la durata del contratto;
- f) le clausole ritenute essenziali;
- g) eventuali penalità e cause di risoluzione del contratto;
- h) ogni altro elemento utile.

Art. 7 – Risoluzione del Contratto di sponsorizzazione

1 – Per motivate ragioni, individuate nel contratto, le parti potranno risolvere il contratto di sponsorizzazione con preavviso formale, nel rispetto della tempistica indicata nel contratto tramite lettera raccomandata A/R o PEC;

2 - Il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lo sponsor, in relazione al suo rispettivo obbligo, risulti inadempiente in modo grave e/o continuato;
- b) cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano all'Ente la realizzazione dell'iniziativa, dell'attività o del progetto;
- c) gli strumenti attuativi della sponsorizzazione risultano in contrasto con le leggi e regolamenti e creano conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- d) nel messaggio pubblicitario si ravvisi un possibile pregiudizio ed incoerenza con l'iniziativa, o, comunque, danno all'immagine istituzionale dell'Ente.

Art. 8 - Aspetti contabili e fiscali

1 - Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale vigente (artt. 1, 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

In particolare:

- a) Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di **natura finanziaria**, lo Sponsee (Ente) presenterà allo Sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto comprensivo di IVA.
- b) Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in **prestazioni di servizi o forniture di beni** a carico dello sponsor (**operazioni permutative**, art. 11 D.P.R. 633/72), è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Libero Consorzio Comunale di Enna del valore del servizio o del bene, soggetta all'IVA e la fatturazione dell'Ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.

2 - I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.

3 - I corrispettivi costituiti da proventi di **entrata**, considerati risparmi di spesa, sono contabilizzati tra le entrate e destinati in appositi capitoli.

4 - I corrispettivi costituiti da **risparmi di spesa** sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in uscita per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

5 - Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa.

6 - La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura dei risultati del capitolo interessato, mediante la sponsorizzazione.

7 - Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

8 - Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e da regolamenti derivanti dell'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1 - Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2 - Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

Art. 10 - Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti dagli addetti agli uffici saranno trattati in conformità alle norme vigenti, e tenuti all'utilizzo per le finalità previste dal presente regolamento e pertanto potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati .

Art. 12 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Enna.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'atto di approvazione.